

**LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1953, N. 3**

**Bilancio di previsione  
per l'esercizio finanziario 1953<sup>1</sup>**

**Art. 1**

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi, erariali devoluti alla Regione ai sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1953 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (TABELLA A).

**Art. 2**

E' autorizzato, il pagamento per ciascun Assessorato delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1953 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (TABELLA B).

**Art. 3**

Per gli effetti di cui all'art. 22 della Legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione,

---

<sup>1</sup> In B.U. 27 aprile 1953, n. 8 – suppl. ord.

---

---

sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

**Art. 4**

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà alla Giunta regionale di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

**Art. 5**

Con decreti del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore per le Finanze, possono iscriversi nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, di cui all'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

**Art. 6**

I residui risultanti al 1° gennaio 1953 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1953, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

---

---

**Art. 7**

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1951 e cioè:

**RIEPILOGO**

**ENTRATA E SPESA EFFETTIVA**

Entrata	L. 4.678.780.000.-
Spesa	» 4.298.780.000.-
Avanzo effettivo	L. 380.000.000.-

**MOVIMENTO DI CAPITALI**

Entrata	L. -----
Spesa	» 380.000.000.-
Disavanzo	L. 380.000.000.-

**RIASSUNTO GENERALE**

Entrata	L. 4.678.780.000.-
Spesa	» 4.678.780.000.-
Differenza	L. -----



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

TABELLE <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Tabelle omesse in quanto di natura finanziaria.

---

---